

Circolare n. 6/2021 del 30 agosto 2021

Oggetto: Decreto - legge n. 73 del 25 maggio 2021 *“Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”* (c.d. Decreto *“Sostegni-bis”*) convertito nella Legge 23.7.2021 n. 106, entrata in vigore il 25.7.2021.

Con la presente comunicazione desideriamo informarVi sul Decreto - legge n. 73/2021 (c.d. *Decreto “Sostegni-bis”*) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 176 del 26 luglio 2021 – Supplemento ordinario n.25 in merito alle principali misure in materia fiscale e agevolazioni entrate in vigore e qui di seguito elencate.

La presente Circolare ha carattere puramente divulgativo, non è espressiva di analisi interpretative, né di pareri su specifiche fattispecie e analizza sinteticamente alcune delle disposizioni che si ritengono di maggior interesse.

Art. 1 – Contributo a fondo perduto	3
Art. 1-bis – Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza da COVID-19.....	10
Art. 1-ter – Contributi per i settori del wedding, dell'intrattenimento e dell'HORECA	11
Art. 1-sexies – Modifica di termini per il versamento delle rate per la definizione agevolata di carichi affidati all'agente della riscossione.....	11
Art. 2 – Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse.....	12
Art. 4 – Estensione e proroga del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda.....	13
Art. 4-bis – Modifica dell'articolo 6-novies del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 – Ricontrattazioni locazioni commerciali	15
Art. 4-ter – Esenzione dal versamento dell'imposta municipale propria in favore dei proprietari locatori.....	16
Art. 6 – Agevolazioni Tari	17
Art. 7 – Misure urgenti a sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali nelle Città d'Arte e bonus alberghi.....	17

Art. 9 – Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione, dei termini relativi all’imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego e del termine per la contestazione delle sanzioni connesse all’omessa iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017	18
Art. 9-ter – Proroga dei versamenti connessi agli indici sintetici di affidabilità fiscale.....	20
Art. 10 – Misure di sostegno al settore sportivo.....	23
Art. 10-bis – Ulteriori misure di sostegno al settore sportivo.....	24
Articolo 10-ter (Proroga delle concessioni di impianti sportivi per le associazioni sportive dilettantistiche)	24
Art. 11 – Misure urgenti di sostegno all’internazionalizzazione	24
Art. 11 -bis - Disposizioni in materia di utilizzo di strumenti di pagamento elettronici: sospensione del programma «cashback» e credito d’imposta POS	26
Art. 11-ter - Semplificazione e rifinanziamento della misura «Nuova Sabatini»	29
Art. 11-quinquies - Strumenti finanziari per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni	29
Art. 12 - Garanzia Fondo PMI grandi portafogli di finanziamenti a medio-lungo termine per progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento	30
Art. 13 - Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese.....	31
Art. 13-bis - Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese e art.13-bis Modifica all’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in materia di sostegno alla liquidità delle imprese	32
Art. 14 - Tassazione capital gain start up innovative	33
Art. 15 - Misure per lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese	34
Art. 16 - Proroga moratoria per le PMI.....	34
Art. 17 – Patrimonio destinato per il sostegno del sistema economico.....	35
Art. 18 - Recupero dell’iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali.....	35
Art. 19 – Proroga degli incentivi per la cessione di crediti e ACE innovativa 2021	37
Art. 20 – Modifiche alla disciplina del credito d’imposta per beni strumentali nuovi	41
Art. 22 - Estensione del limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale per l’anno 2021	42
Art. 32 - Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione.....	42
Art. 78 - Entrata in vigore	44

Art. 1 – Contributo a fondo perduto

È riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti titolari di partita IVA, attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto (26 maggio 2021), residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, già beneficiari delle misure di sostegno economico previste dall'art. 1 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto sostegni)¹ e che non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito il contributo ricevuto.

Il nuovo contributo è articolato in tre componenti:

- 1) un contributo "automatico" pari a quello riconosciuto con il D.L. "Sostegni";
- 2) un contributo "alternativo" o contributo a fondo perduto operatori economici – stagionali, se più conveniente rispetto a quello automatico e calcolato su un diverso periodo di riferimento;
- 3) un ulteriore contributo con finalità perequativa legato al risultato economico dell'esercizio.

¹ Ai sensi dell'art. 1 del DL sostegni, il contributo spetta al ricorrere di due condizioni:

- Ai soggetti titolari di reddito agrario (art. 32 Tuir), nonché ai soggetti che abbiano un ammontare di compensi percepiti nell'esercizio di arti o professioni in denaro o in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, (art. 54, comma 1, del Tuir), o un ammontare di ricavi derivanti dall'attività di impresa (art. 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir) conseguiti nel periodo di imposta 2019 non superiori a 10 milioni di euro.
- A condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a decorrere dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi appena descritto.

L'ammontare del contributo è determinato applicando una determinata percentuale, in base ai ricavi/compensi relativi al secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto Sostegni, alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.

L'importo del contributo non potrà essere superiore ai 150 mila euro e non sarà inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (interessi passivi) e 109, comma 5 (spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi), del Tuir e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP.

Il contribuente in sede di istanza per la richiesta del contributo potrà decidere se ottenere l'erogazione dello stesso in denaro oppure sotto forma di credito d'imposta utilizzabile in compensazione tramite modello F24 (non si applicano i limiti di divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore a 1.500 euro, il limite di 700.000 euro come ammontare annuo massimo di compensazione e il limite di utilizzo di 250.000 euro come ammontare annuo massimo di credito d'imposta fruibile).

Di seguito una sintesi delle tre tipologie di contributi:

1) Contributo a fondo perduto automatico (commi da 1 a 4)

Il nuovo contributo automatico spetta nella misura del 100% del contributo già riconosciuto dall'art.1 del D.L. "Sostegni" ed è erogato direttamente dall'Agenzia delle Entrate senza la presentazione di un'ulteriore istanza.

La modalità di fruizione è la medesima scelta dal beneficiario nella precedente istanza: erogazione sul conto corrente bancario o postale o riconoscimento del contributo sotto forma di un credito di imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.

2) Contributo a fondo perduto operatori economici – stagionali (commi da 5 a 13)

È riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Questo contributo è alternativo a quello "automatico" di cui al punto precedente e i soggetti che, a seguito della presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo del D.L. "Sostegni" abbiano beneficiato del contributo "automatico", potranno ottenere l'eventuale maggior valore di questo contributo. In tal caso, il contributo "automatico" già corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d'imposta dall'Agenzia delle entrate verrà scomputato da quello da riconoscere. Se dall'istanza per il riconoscimento di questo contributo emerge un contributo inferiore rispetto a quello automatico, l'Agenzia non dà seguito all'istanza stessa.

Questo contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge (26 maggio 2021), agli enti pubblici di cui all'articolo 74, nonché ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR) ovvero intermediari finanziari e società di partecipazione.

Questo contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del TUIR, nonché ai soggetti che svolgono attività di impresa con ricavi di cui all'articolo 85, comma

1, lettere a) e b), o che svolgono attività di arti e professioni con compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del TUIR, non superiori a 10 milioni di euro **nel secondo periodo d'imposta antecedente** a quello di entrata in vigore del presente decreto (2019 per i soggetti solari).

Il contributo in oggetto spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (D.L. "Sostegni"), l'ammontare del contributo è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:

- a) sessanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a centomila euro;
- b) cinquanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
- c) quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
- d) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- e) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (D.L. "Sostegni"), l'ammontare del contributo è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio

mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:

- a) novanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a centomila euro;
- b) settanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
- c) cinquanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
- d) quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- e) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Per tutti i soggetti, l'importo del contributo non può essere superiore a centocinquantamila euro.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate. Ai fini di cui al periodo precedente, non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore a 1.500 euro), all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (ammontare annuo massimo di compensazioni pari a 700.000 euro innalzato a 2.000.000), e all'articolo 1, comma 53, della legge 24

dicembre 2007, n. 244 (ammontare annuo massimo dei crediti d'imposta fruibili, c.d. limite di utilizzo, 250.000 euro).

Al fine di ottenere questo contributo i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei suddetti requisiti. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. L'istanza deve essere presentata entro il **2 settembre 2021** (cfr. provvedimento Agenzia delle Entrate del 2 luglio 2021 n. 175776). Per i soggetti obbligati alle comunicazioni della liquidazione periodica IVA l'istanza può essere presentata solo dopo la presentazione della comunicazione periodica riferita al primo trimestre 2021.

3) Contributo a fondo perduto perequativo (commi da 16 a 27)

È riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Questo specifico contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge (26 maggio 2021), agli enti pubblici di cui all'articolo 74, nonché ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del TUIR ovvero intermediari finanziari e società di partecipazione.

Questo contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del TUIR, nonché ai soggetti che svolgono attività di impresa con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o soggetti che svolgono attività di arti o professioni con compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del TUIR non superiori a 10 milioni di euro **nel secondo periodo d'imposta antecedente** a quello di entrata in vigore del presente decreto (2019 per i soggetti solari).

Questo contributo a fondo perduto spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando la percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze alla differenza del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, degli articoli 59 e 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, degli articoli 1, 1-bis e 1-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, dell'articolo 2 del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, e del presente articolo, commi da 1 a 3 (contributo "automatico" e commi da 5 a 13 "contributo a fondo perduto operatori economici – stagionali").

Per tutti i soggetti, l'importo del contributo non può essere superiore a centocinquantamila euro.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate. Ai fini di cui al periodo precedente, non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Al fine di ottenere questo contributo a fondo perduto i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei suddetti requisiti.

L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario delegato. L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione

dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione, sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con il medesimo provvedimento sono individuati gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 nei quali sono indicati gli importi dei risultati economici d'esercizio.

L'istanza per il riconoscimento del contributo può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.

In sede di conversione in legge è stato inserito il comma 30 che introduce in favore dei soggetti titolari di reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del TUIR nonché ai soggetti titolari di reddito di impresa che hanno conseguito ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) o b), o titolari di reddito derivante dallo svolgimento di arti e professioni compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico superiori a 10 milioni di euro, ma non superiori a 15 milioni di euro, nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in possesso degli altri requisiti previsti per il riconoscimento dei contributi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (D.L. "Sostegni"), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, o di cui ai commi da 5 a 13 del presente articolo (Contributo a fondo perduto operatori economici – stagionali), è riconosciuto:

- a) il contributo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (D.L. "Sostegni"), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019; in tale caso, è riconosciuto anche il contributo "automatico" del presente articolo, alle condizioni e con le modalità indicate;
- b) il contributo denominato "*Contributo a fondo perduto operatori economici – stagionali*" del presente articolo, determinato, nel caso in cui gli interessati beneficino del contributo di cui alla lettera a) in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 20 per cento alla differenza tra

l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020; in tale caso, non è riconosciuto il contributo “automatico”;

c) il contributo denominato “Contributo a fondo perduto operatori economici – stagionali”, determinato, nel caso in cui gli interessati non beneficino del contributo di cui alla lettera a) del presente comma, in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 30 per cento alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Ai fini del riconoscimento di questi contributi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e le disposizioni del “Contributo a fondo perduto operatori economici – stagionali”.

Si segnala inoltre che il comma 28 dell'articolo in commento ha modificato l'art.1 co.14 del D.L. 41/2021, prevedendo che le imprese presentino un'apposita autodichiarazione con la quale attestano l'esistenza delle condizioni previste dalla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea 19.03.2020 C (2020) 1863 *final* relativa al Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato.

Art. 1-bis – Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza da COVID-19

Sono abrogati il comma 9 dell'articolo 6-bis che prevedeva l'irrilevanza fiscale di determinati contributi (come ad esempio il contributo a fondo perduto per enti fieristici italiani) e il comma 2 dell'articolo 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in base al quale la detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza epidemiologica si applicava nel rispetto dei limiti e delle condizioni definite dal “Quadro temporaneo per misure di aiuto di Stato”.

La modifica stabilisce che i contributi ricevuti non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, del valore della produzione e non rilevano ai fini del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa.

Art. 1-ter – Contributi per i settori del wedding, dell'intrattenimento e dell'HORECA

Alle imprese operanti nei settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell'Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA), sono erogati specifici contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa. Un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 è destinato alle imprese operanti nel settore dell'HORECA e un importo pari a 10 milioni di euro è destinato alle imprese operanti nel settore, diverso dal wedding, dell'intrattenimento e dell'organizzazione di feste e cerimonie.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del suddetto limite di spesa e tenendo altresì conto della differenza tra il fatturato annuale del 2020 e il fatturato annuale del 2019.

L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Art. 1-sexies – Modifica di termini per il versamento delle rate per la definizione agevolata di carichi affidati all'agente della riscossione

Vengono ulteriormente posticipate le rate da rottamazione dei ruoli ex artt.3 e 5 del D.L. 119/2018 e quelle relative al saldo e stralcio degli omessi pagamenti (art.1 co.184 ss. della L.145/2018) scadute nel corso del 2020 e del 2021. Pertanto il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018:

- a) entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
- b) entro il 31 agosto 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 maggio 2020;
- c) entro il 30 settembre 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 luglio 2020;
- d) entro il 31 ottobre 2021, relativamente alla rata in scadenza il 30 novembre 2020;
- e) entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

Art. 2 – Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse

È istituito un Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse, con dotazione di 140 milioni di euro per l'anno 2021, per favorire la continuità delle attività economiche per le quali, per effetto delle misure restrittive adottate a causa dell'emergenza pandemica, sia stata disposta, nel periodo fra il 1° gennaio 2021 e la data di entrata in vigore della legge di conversione, la chiusura per un periodo complessivo di almeno cento giorni.

La determinazione dei soggetti beneficiari e l'ammontare dell'aiuto, sulla base dei criteri individuati tenendo conto delle misure di ristoro già adottate per specifici settori economici nonché dei contributi a fondo perduto concessi ai sensi dell'art. 1 del D.L. 41/2021, e l'individuazione delle modalità di erogazione della misura tali da garantire il pagamento entro i successivi trenta giorni, sarà demandata ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Tali contributi dovranno essere concessi nel rispetto della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 *final* “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”, e successive modificazioni.

E’ inoltre incrementata la dotazione del fondo di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, per il ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all’emergenza epidemiologica da COVID-19, delle fiere nonché al ristoro dei soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota superiore al 51 per cento dei ricavi derivante da attività riguardanti fiere e congressi.

Art. 4 – Estensione e proroga del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda

Viene prorogato al 31 luglio 2021 il termine previsto dall’art. 28 del D.L. 34/2020² relativo al credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda a favore delle imprese turistico-ricettive, delle agenzie di viaggio e dei tour operator, concesso rispettivamente nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del relativo canone di locazione, concessione o leasing, e del 50 per cento dell’ammontare mensile dei canoni per affitto d’azienda.

Inoltre, viene proposta una nuova versione del tax credit locazioni introdotto dal Decreto Rilancio (D.L. 34/2020), che viene riconosciuto per i mesi da gennaio a maggio 2021 con nuovi parametri di

² L’art. 28 del Decreto Rilancio prevede a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente, un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione. Il credito d’imposta spetta a condizione che il canone di locazione sia stato pagato (altrimenti è sospeso fino al momento del pagamento).

Il credito spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a cinque milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio.

Nel caso in cui ci siano contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigiana, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, il credito spetta nella misura del 30%.

Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa o in compensazione. In alternativa, il credito d’imposta può essere ceduto al proprietario dell’immobile, ad istituti di credito o altri intermediari finanziari.

riferimento ma nelle stesse misure percentuali. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto (la nuova versione innalza il limite da 5 milioni a 15 milioni), nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, il credito di imposta spetta in relazione ai canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021. Modificati i parametri di riferimento: il credito di imposta spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi (quindi non più da verificare mese per mese) registrati nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 **sia inferiore almeno del 30 per cento** (invece del 50%) rispetto a quello relativo al periodo 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

Il credito di imposta spetta anche **alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 15 milioni di euro** nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello della data di entrata in vigore del presente decreto, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019. Per questi soggetti il credito d'imposta spetta, rispettivamente, nelle misure del 40 per cento e del 20 per cento.

Pertanto, si riepiloga, di seguito, la misura del credito:

- pari al 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo;

- pari al 40% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo di imposta anteriore al 26.5.2021;
- pari al 30% dei canoni dei contratti di servizi a prestazioni complesse o affitto di azienda, comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo destinato alle medesime attività;
- pari al 20% dei canoni dei contratti di servizi a prestazioni complesse o affitto di azienda, comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo destinato alle medesime attività per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo di imposta anteriore al 26.5.2021;
- nella misura del 60% per gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

Il credito d'imposta spetta ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 anche in assenza dei suddetti requisiti.

Il credito di imposta rientra nella disciplina della Comunicazione della Commissione europea "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" ed è soggetto ai limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

Art. 4-bis – Modifica dell'articolo 6-novies del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 – Ricontrattazioni locazioni commerciali

Viene modificato l'articolo 6-novies del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, introducendo disposizioni volte a consentire un percorso condiviso per la ricontrattazione delle locazioni commerciali a tutela delle imprese e delle controparti locatrici, nei casi in cui il locatario abbia subito una significativa diminuzione del volume

d'affari, del fatturato o dei corrispettivi, derivante dalle restrizioni sanitarie, nonché dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici legati alla crisi pandemica in atto.

Nei casi in cui il locatario non abbia avuto diritto di accedere, a partire dall'8 marzo 2020, ad alcuna delle misure di sostegno economico adottate dallo Stato per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero non abbia beneficiato di altri strumenti di supporto di carattere economico e finanziario concordati con il locatore anche in funzione della crisi economica connessa alla pandemia stessa, il locatario e il locatore sono chiamati a collaborare tra di loro in buona fede per rideterminare temporaneamente il canone di locazione per un periodo massimo di cinque mesi nel corso del 2021.

Queste nuove disposizioni si applicano esclusivamente ai locatari esercenti attività economica che abbiano registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021 inferiore almeno del 50 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° marzo 2019 e il 30 giugno 2020 e la cui attività sia stata sottoposta a chiusura obbligatoria per almeno duecento giorni anche non consecutivi a partire dall'8 marzo 2020.

Art. 4-ter – Esenzione dal versamento dell'imposta municipale propria in favore dei proprietari locatori

Alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021, è riconosciuta l'esenzione per l'anno 2021 dal versamento della relativa imposta municipale propria (IMU).

Questi soggetti hanno diritto al rimborso della prima rata dell'IMU relativa all'anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021.

L'esenzione si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di

sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione della presente disposizione.

Art. 6 – Agevolazioni Tari

È istituito un fondo, pari a 600 milioni di euro, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari dovuta per il 2021.

I comuni possono decidere di estendere le agevolazioni con oneri a carico del proprio bilancio, ovvero utilizzando le risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, e potranno concedere riduzioni anche superiori rispetto alle risorse ricevute, a condizione che il relativo onere non ricada sulle altre utenze.

Art. 7 – Misure urgenti a sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali nelle Città d'Arte e bonus alberghi

Il fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del D.L. 34/2020 (D.L. Rilancio) a sostegno di agenzie di viaggio, tour operator, imprese turistico-ricettive e accompagnatori turistici e imprese esercenti attività di trasporto non soggette a obbligo di servizio pubblico è incrementato per il 2021 di 160 milioni di euro.

Viene, inoltre, estesa la possibilità di utilizzare il bonus vacanze di cui all'art.176 co.1 del D.L. 34/2020 anche presso tour operator e agenzie di viaggio.

Per il rilancio della attrattività turistica delle città d'arte, è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo, con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2021, destinato all'erogazione di contributi in favore dei comuni classificati dall'ISTAT a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'Unesco patrimonio

mondiale dell'umanità, tenendo conto delle riduzioni di presenze turistiche nell'anno 2020 rispetto al 2019, da destinare ad iniziative di valorizzazione turistica dei centri storici e delle città d'arte.

Art. 9 – Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione, dei termini relativi all'imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego e del termine per la contestazione delle sanzioni connesse all'omessa iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017

Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione

Viene differito al 31 agosto 2021 il termine finale del periodo di sospensione delle attività di riscossione mediante ruolo prevista dall'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 (D.L. Cura Italia) e di quello della connessa sospensione degli adempimenti dei terzi pignorati contemplata dall'art. 152, comma 1, del D.L. n. 34/2020 (D.L. Rilancio).

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 alla data di entrata in vigore del Decreto in commento e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi; restano acquisiti gli interessi di mora corrisposti ex art. 30, comma 1 del D.P.R. n. 602/1973 ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposti ex art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 46/1999.

Inoltre, agli accantonamenti effettuati e alle somme accreditate nel suddetto periodo all'agente della riscossione e ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), del D.Lgs. 446/1997³ si applicano le

³ "Qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali a:

- Soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 comma 1;
- Gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
- La società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;
- le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei

disposizione dell'art. 152, comma 1, terzo periodo, del D.L. n. 34/2020, con la conseguenza che i primi restano fermi e le secondo restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate; alle verifiche di cui all'art. 48-bis, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973 eseguite nel medesimo periodo, per le quali l'agente della riscossione non abbia già notificato l'ordine di versamento previsto dall'art. 72-bis dello stesso D.P.R. si applicano le disposizioni dell'art. 153, comma 1, secondo periodo, del D.L. n. 34/2020, con la conseguenza che tali verifiche restano prive di qualunque effetto e i soggetti pubblici provvedono ad effettuare il pagamento a favore del beneficiario.

I pagamenti dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2021 pur restando ferma la possibilità di presentare la domanda di dilazione delle somme di cui all'art. 19 del D.P.R. 602/1973.

Plastic tax – rinvio efficacia disposizioni

La data di decorrenza dell'efficacia delle disposizioni che istituiscono e disciplinano l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI), introdotta dall'art. 1, comma 634 e successivi, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differita al 1° gennaio 2022.

Proroga del termine per la contestazione delle sanzioni previste per l'omessa iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017

È stata prevista la proroga al 31 dicembre 2022 del termine, inizialmente fissato al 31 dicembre 2021, per la contestazione delle sanzioni tributarie applicabili nei confronti dei soggetti che non abbiano provveduto a dichiarare al catasto edilizio urbano i fabbricati iscritti nel catasto dei terreni ubicati nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre 2016 e dal sisma del 18 gennaio 2017, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione. La proroga al 31 dicembre 2022 consente ai titolari di diritti reali su fabbricati rurali ancora iscritti al catasto terreni di completare le procedure per la relativa iscrizione al catasto edilizio urbano, regolarizzando

principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica."

spontaneamente la loro posizione catastale, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento di cui all'art. 13 del D.Lgs. 472/1997.

Art. 9-ter – Proroga dei versamenti connessi agli indici sintetici di affidabilità fiscale

Sono **prorogati al 15.9.2021, senza alcuna maggiorazione**, i termini per effettuare i versamenti delle imposte e contributi:

- **risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA;**
- **che scadono dal 30.6.2021 al 31.8.2021;**
- **in relazione ai contribuenti interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfettario o dei c.d. "minimi".**

L'allungamento dei termini al 15.9.2021 si applica **ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:**

- **esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all'art. 9-bis del DL 50/2017;**
- **dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).**

Possono beneficiare dell'ulteriore proroga al 15.9.2021 anche i contribuenti che:

- **applicano il regime forfettario di cui all'art. 1 co. 54-89 della L. 190/2014;**
- **applicano il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'art. 27 co. 1 del DL 98/2011 (c.d. "contribuenti minimi");**
- **presentano altre cause di esclusione dagli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.), comprese quelle che sono state previste a seguito dell'emergenza da COVID-19.**

È confermato che possono beneficiare dell'ulteriore proroga al 15.9.2021 anche i soggetti che:

- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
- devono dichiarare redditi "per trasparenza", ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR. Pertanto, possono beneficiare del più ampio termine di versamento anche i soci di società di persone, i collaboratori di imprese familiari, i coniugi che gestiscono aziende coniugali, i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato), i soci di società di capitali "trasparenti".

Nel rispetto delle suddette condizioni (svolgimento di attività con ISA e ricavi non superiori a 5.164.569,00 euro), la proroga al 15.9.2021 è applicabile anche ai soggetti IRES che hanno termini ordinari di versamento che scadono dal 30.6.2021 al 31.8.2021.

L'ulteriore proroga al 15.9.2021 riguarda:

- i versamenti delle imposte e dei contributi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, che scadono dal 30.6.2021 al 31.8.2021;
- gli altri versamenti che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi.

La proroga è quindi applicabile ai versamenti:

- del saldo 2020 e del primo acconto 2021 dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP;
- delle addizionali IRPEF/IRES;
- delle imposte sostitutive (es. contribuenti forfettari e minimi, cedolare secca sulle locazioni, rivalutazione dei beni d'impresa);
- delle imposte patrimoniali dovute da parte delle persone fisiche, delle società semplici e degli enti non commerciali, residenti in Italia, che possiedono immobili e/o attività finanziarie all'estero (IVIE e/o IVAFE);

- dei contributi INPS di artigiani, commercianti e professionisti; rientrano nella proroga anche i contributi INPS dei soci di S.r.l. artigiane o commerciali non in regime di “trasparenza fiscale” (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 16.7.2007 n. 173 e 25.9.2013 n. 59);
- dell’IVA per l’adeguamento agli ISA;
- del saldo IVA per il 2020 derivante dal modello IVA 2021, se il pagamento non è stato effettuato entro il 16.3.2021, applicando la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2021 e fino al 30.6.2021 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 9.9.2019 n. 20, § 8.1);
- del diritto annuale alle Camere di commercio.

Per completezza segnaliamo che nel caso di opzione per il consolidato fiscale, in mancanza di chiarimenti ufficiali, secondo la stampa specializzata la proroga de qua è applicabile anche al versamento dell’IRES del consolidato nel caso in cui la società controllante/consolidante soddisfi i requisiti previsti. Da chiarire anche se la proroga possa estendersi nel caso in cui la società controllante non abbia i requisiti ma sono invece posseduti da almeno una controllata. In tal caso consigliamo prudenzialmente di non avvalersi della proroga ma di versare secondo le ordinarie scadenze applicabili alla società controllante/consolidante.

In relazione ai versamenti non rientranti nel consolidato (ad. esempio l’IRAP) per l’applicazione della proroga dovrebbero valere i criteri ordinari quindi a seconda che la singola società (controllante o ciascuna controllata) soddisfi o meno i requisiti previsti e sopra riepilogati dovrà valutare i termini di versamento IRAP sulla base delle proprie caratteristiche senza fare riferimento a quelli applicabili all’IRES dovuta sulla base del consolidato fiscale (Modello CNM).

Si precisa, inoltre, che per i soggetti IRES con esercizio coincidente con l’anno solare che hanno ricavi superiori al predetto limite pari a 5.164.569,00 euro ed hanno approvato il bilancio di esercizio 2020 avvalendosi della deroga dei 180 giorni (quindi entro il 29 giugno) e, non potendosi applicare la suddetta proroga per mancanza di uno degli specifici requisiti, i termini di versamento relativi al saldo 2020 e al primo acconto del 2021, la cui scadenza ordinaria sarebbe stata il 20.08.2021 (la

scadenza del 31 luglio cadeva di sabato e beneficiava della proroga “estiva” ordinaria), potranno essere eseguiti entro il 20.9.2021 con la maggiorazione dello 0,40%.

Art. 10 – Misure di sostegno al settore sportivo

Vengono riproposte per l’anno di imposta 2021, relativamente agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, le agevolazioni fiscali per le spese di investimento in campagne pubblicitarie a favore degli organismi sportivi già previsto per il secondo semestre del 2020. La relativa spesa è autorizzata nel limite di 90 milioni di euro per l'anno 2021.

E’ istituito, per l'anno 2021, un fondo con una dotazione di 86 milioni di euro, al fine di riconoscere un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie sostenute da società sportive professionistiche e da società e associazioni sportive dilettantistiche (che rispondano a determinati requisiti) per la sanificazione e prevenzione, nonché per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da Covid-19.

Viene rifinanziato, per € 190 mln per l'anno 2021, il Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche, al fine di far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Al fine di provvedere alle esigenze di liquidità delle società sportive, il decreto in commento amplia il perimetro soggettivo e potenzia la dotazione finanziaria dei comparti per finanziamenti di liquidità previsti dall’articolo 14, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 23 del 2020, e cioè il Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva (la cui dotazione aumenta di 30 milioni di euro per l'anno 2021) e il Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva (la cui dotazione aumenta di 13 milioni di euro per l'anno 2021). Oltre a definire le condizioni e le caratteristiche delle garanzie e dei contributi concessi, è prorogato il termine per la concessione delle garanzie e dei contributi in conto interessi fino al 31 dicembre 2021 in accordo con la Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 *final* “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e s.m.i.

Art. 10-bis – Ulteriori misure di sostegno al settore sportivo

È introdotto un contributo per il 2021 per le associazioni e società sportive iscritte al registro CONI e affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate, agli enti di promozione sportiva per le spese sostenute durante l'emergenza da Covid-19 per la gestione e la manutenzione degli impianti natatori (comma 1).

Articolo 10-ter (Proroga delle concessioni di impianti sportivi per le associazioni sportive dilettantistiche)

Per le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, colpite dall'emergenza Covid-19, è prevista una limitata proroga, fino al 31 dicembre 2023, delle concessioni demaniali e comunali relative ad impianti sportivi, che siano già scadute o in attesa di rinnovo, o in scadenza entro il 31 dicembre 2021, in analogia con quanto già previsto per le società sportive iscritte nel Registro del CONI.

Art. 11 – Misure urgenti di sostegno all'internazionalizzazione**Rifinanziamento fondo 394/81 e fondo complementare MAECI**

Al fine di sostenere la penetrazione dei mercati esteri da parte delle imprese italiane, la disposizione prevede il rifinanziamento per 1,2 miliardi di euro per l'anno 2021 del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, destinato ad erogare crediti agevolati a sostegno dell'internazionalizzazione. È incrementata per 400 milioni di euro per l'anno 2021 la dotazione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per le finalità di concessione di cofinanziamenti a fondo perduto ai sensi dell'art. 2 co. 1 del D.L. 251/81. Le richieste di sostegno ad operazioni di patrimonializzazione, presentate successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge (26.5.2021), sono escluse dai cofinanziamenti a fondo perduto e possono pertanto accedere esclusivamente a finanziamenti a credito agevolato a valere sul fondo del D.L. 394/81.

Misure urgenti di sostegno all'export e all'internazionalizzazione

La normativa interviene sull'operatività del Fondo 394, di cui al D.L. 251/1981, convertito con la Legge 394/1981, e del Fondo per la Promozione Integrata (FPI), istituito dall'art. 72 del D.L. 18/2020, convertito con la Legge 27/2020, con la finalità di accrescerne, sia nel breve che nel medio e lungo periodo, l'efficacia e l'efficienza.

Per quanto riguarda il Fondo 394 è stato ampliato in maniera significativa sia l'ambito oggettivo degli interventi ammissibili a valere sul fondo medesimo, che gli importi massimi erogabili, in conformità alle prescrizioni di cui al Temporary Framework⁴.

Con riferimento al Fondo per la Promozione Integrata (FPI), si segnala la rilevante concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo 394, secondo i criteri e modalità stabiliti con una o più delibere del comitato agevolazioni e nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato⁵.

Dopo la temporanea sospensione della ricezione di nuove domande di finanziamento agevolato a valere sul Fondo 394 e di relativo cofinanziamento a fondo perduto a valere sul FPI a causa dell'elevato numero di richieste ricevute, il Comitato Agevolazioni, ha deliberato la riapertura del Fondo 394, a decorrere dal 3 giugno 2021, e la possibile erogazione del cofinanziamento a fondo perduto, a partire dall'11 giugno 2021, conferendo delega all'AD di SIMEST, gestore dei Fondi, di

⁴ Si segnalano il DM MAECI-MISE-MEF dall'11 giugno 2020 che ha esteso l'ambito operativo del Fondo ad interventi di supporto anche all'interno dei Paesi dell'Unione Europea e l'intervento normativo di cui all'art. 48 del D.L. 34/2020 ai sensi del quale il Comitato agevolazioni, titolare dell'amministrazione del Fondo, è stato abilitato, con propria delibera, ed in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato, ad elevare, per le domande presentate entro il 31 dicembre 2021, fino al doppio di quelli previsti, i limiti massimi dei finanziamenti agevolati a valere sul Fondo; è stata prevista la facoltà che i finanziamenti agevolati a valere sul Fondo fino al 31 dicembre 2021 possano eccedere gli importi massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti *de minimis*, fermo restando gli obblighi di notifica alla Commissione europea stabiliti dalla predetta normativa; inoltre è stata prevista la proroga, fino al 30 giugno 2021, dell'esenzione dell'obbligo di prestazione delle garanzie richieste in regime ordinario, per accedere ai finanziamenti agevolati.

⁵ L'art. 48 del D.L. 34/2020 è intervenuto potenziando lo strumento e prevedendo fino al 31 dicembre 2021 la possibilità di eccedere gli importi massimi previsti dalla normativa europea in materia di *aiuti de minimis*, fermo restando gli obblighi di notifica alla Commissione europea stabiliti dalla predetta normativa.

disporre, in via di urgenza, l'eventuale nuova sospensione del Fondo 394 al ricevimento di richieste per le quali corrisponda un fabbisogno finanziario complessivo pari alle risorse disponibili.

A fronte della scarsità delle risorse disponibili, si è ritenuto opportuno intervenire congiuntamente sulle due principali fonti normative recanti la disciplina dei suddetti Fondi per evitare una nuova sospensione e assicurare, nel medio e lungo periodo, una maggiore efficacia ed efficienza e sostenibilità dal punto di vista finanziario, oltre a garantire integrazione e coerenza con gli altri interventi di sostegno adottati a favore delle imprese.

Pertanto, si procederà con una riduzione della soglia percentuale massima di cofinanziamento a fondo perduto erogabile dal 50% al 10% da riconoscere, quale incentivo, a fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalità o in settori o aree geografiche ritenuti prioritari, secondo criteri selettivi e modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni, tenuto conto delle risorse disponibili e nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato. Inoltre, si prevede un regime transitorio per le nuove domande presentate fino al 31 dicembre 2021, recante una percentuale massima di cofinanziamento a fondo perduto erogabile del 25% e la previsione del vincolo di proporzionalità della percentuale accordata dal Comitato Agevolazioni rispetto alle risorse disponibili e all'ammontare complessivo delle domande presentate nei termini e secondo le condizioni stabilite con una o più delibere del Comitato agevolazioni citato.

Art. 11 -bis - Disposizioni in materia di utilizzo di strumenti di pagamento elettronici: sospensione del programma «cashback» e credito d'imposta POS

Per il secondo semestre 2021 è sospeso il programma c.d. "cashback" ovvero il programma di attribuzione di specifici rimborsi in denaro in relazione agli acquisti effettuati da privati consumatori mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici (art.1 co.288-290 L. 27.12.2019 n.160 e successivo D.M. 156/2020).

E' inoltre sospeso per il secondo semestre 2021 il c.d. "super cashback" ovvero il rimborso speciale previsto per i soggetti che abbiano totalizzato il maggior numero di transazioni con strumenti di pagamento elettronici.

E' introdotto all'articolo 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il comma 1-ter in base al quale per le commissioni maturate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, il credito d'imposta di cui al comma 1 è incrementato al 100 per cento delle commissioni, nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o professione, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali, adottino strumenti di pagamento elettronico collegati agli strumenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ovvero strumenti di pagamento evoluto.

E' introdotto un nuovo credito di imposta con la nuova previsione, al capo I del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dell'art. 22-bis (Credito d'imposta per l'acquisto, il noleggio o l'utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici). Agli esercenti attività di impresa, arte o professione che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali e che, tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico, collegati agli strumenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, spetta un credito d'imposta, parametrato al costo di acquisto, di noleggio o di utilizzo degli strumenti stessi, nonché alle spese di convenzionamento ovvero alle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i già menzionati strumenti. Il credito d'imposta spetta, nel limite massimo di spesa di 160 euro per soggetto, nelle seguenti misure:

- a) 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
- b) 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- c) 10 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

Ai medesimi soggetti che, nel corso dell'anno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, spetta un credito d'imposta, nel limite massimo di spesa di 320 euro per soggetto, nelle seguenti misure:

- a) 100 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
- b) 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- c) 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

Questi crediti d'imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente al sostenimento della spesa e devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

Queste agevolazioni si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul

funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate di prossima emanazione stabilirà le caratteristiche tecniche.

Art. 11-ter - Semplificazione e rifinanziamento della misura «Nuova Sabatini»

È disposto il rifinanziamento della c.d. “Nuova Sabatini” recependo l’art. 5 del D.L. 99/2021.

Al fine di accelerare i processi di erogazione dei contributi agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il Ministero dello sviluppo economico, con riferimento alle domande di agevolazione presentate in data antecedente al 1° gennaio 2021 per le quali sia stata già erogata in favore delle imprese beneficiarie almeno la prima quota di contributo, procede, secondo criteri cronologici, nei limiti delle risorse autorizzate (integrate di 425 milioni per il 2021), ad erogare le successive quote di contributo spettanti in un'unica soluzione, anche se non espressamente richieste dalle imprese beneficiarie, previo positivo esito delle verifiche amministrative propedeutiche al pagamento.

Art. 11-quinquies - Strumenti finanziari per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

Fermi restando i requisiti, i criteri e le condizioni previsti dall'articolo 26 del D.L. 34/2020 (D.L. Rilancio)⁶ l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia è autorizzata a effettuare entro il 31 dicembre 2021 la sottoscrizione degli strumenti finanziari di cui al comma 18 del già menzionato articolo 26 (obbligazioni o titoli di debito, di nuova emissione) limitatamente alle istanze presentate entro il 30 giugno 2021.

⁶ Per dettagli e approfondimenti sulle misure si veda la nostra circolare n.7/2020.

La sottoscrizione degli strumenti finanziari e il versamento del relativo apporto sono effettuati entro i limiti della dotazione del Fondo Patrimonio PMI di cui al comma 12 dell'articolo 26 del D.L. 34/2020.

L'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 12 - Garanzia Fondo PMI grandi portafogli di finanziamenti a medio-lungo termine per progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento

Viene derogata la vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100 lett. a) della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le garanzie su portafogli di nuovi finanziamenti a medio lungo termine concessi a imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione o di programmi di investimenti.

Con riferimento alla nuova garanzia pubblica, vengono applicate le seguenti misure:

- a. l'ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti è innalzato a euro 500 milioni;
- b. i finanziamenti hanno durata non inferiore a 6 anni e non superiore a 15 anni e sono finalizzati per almeno il 60 per cento a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti;
- c. i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione economico finanziaria da parte del Gestore del Fondo;
- d. il punto di stacco e lo spessore della tranche junior del portafoglio di finanziamenti sono determinati utilizzando la probabilità di default calcolata dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni;
- e. la garanzia è concessa a copertura di una quota non superiore all' 80 per cento della tranche junior del portafoglio di finanziamenti;
- f. la quota della tranche junior coperta dal Fondo, non può superare il 25 per cento dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti;
- g. in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo copre l'80 per cento della perdita registrata sul singolo finanziamento;

- h. la chiusura del periodo di costruzione del portafoglio di finanziamenti deve avvenire entro il termine indicato dai soggetti richiedenti in sede di richiesta della garanzia e non potrà comunque superare i 24 mesi dalla data di concessione della garanzia del Fondo.

Art. 13 - Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese

È prorogata al 31 dicembre 2021 e, contestualmente, revisionata la disciplina sull'intervento straordinario in garanzia di SACE, del Fondo di garanzia PMI.

In particolare, la nuova previsione dispone che la Garanzia Italia SACE, anche quella a favore delle imprese cd. mid-cap, sia rilasciata sino al 31 dicembre 2021 anziché sino al 30 giugno 2021 (lett. a) e lett. e)). Estende da 6 a 10 anni, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, la durata dei finanziamenti già coperti dalla "Garanzia Italia", anche quelli concessi alle imprese cd. "mid-cap" (lett. b) e c)). Relativamente alla "Garanzia Italia" SACE su prestiti obbligazionari, riduce dal 30 al 15 per cento la quota che i sottoscrittori originari sono obbligati a mantenere per la durata della garanzia (lett. d)). Relativamente alla garanzia SACE sui finanziamenti alle mid-cap, esclude l'obbligo per l'impresa beneficiaria di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni (lett. e)).

Con riferimento alle imprese cd. mid-cap, viene precisato che sono le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro anno e non riconducibili alla definizione europea delle micro, piccole e medie imprese.

E' prorogata dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 la disciplina dell'intervento straordinario del Fondo di garanzia PMI. Contestualmente, ai sensi del comma 1, lett. da f) a i), l'intervento straordinario del Fondo subisce alcune revisioni:

- dal 1° luglio 2021, sui finanziamenti con durata fino a 72 mesi, la garanzia del Fondo sarà concessa nella misura massima dell'80%, e non più del 90% (lett. f)). La durata dei finanziamenti garantiti potrà essere maggiore - fino a 120 mesi - previa notifica e autorizzazione della Commissione europea (lett. g));

- dal 1° luglio 2021 i finanziamenti sino a 30 mila euro avranno una copertura del Fondo del 90% - anziché del 100% - e ad essi può essere applicato un tasso di interesse diverso da quello attualmente previsto (lett. h));
- l'operatività della riserva di 100 milioni sulle risorse del Fondo per l'erogazione della garanzia sui finanziamenti fino a 30 mila euro a favore degli enti non commerciali, già terminata il 31 dicembre 2020 viene portato al 31 dicembre 2021 (lett. i)).

Viene rifinanziato il Fondo di garanzia PMI, per le finalità sopra indicate di 1.860.202.000 euro per l'anno 2021.

La norma in commento interviene sulla disciplina delle garanzie di mercato che SACE è autorizzata - ai sensi dell'articolo 6, co. 14-bis, D.L. n. 269/2003 - a rilasciare sui finanziamenti alle imprese italiane, prevedendo che possano essere emesse anche a copertura di portafogli di finanziamenti.

Interviene anche sulle garanzie che ISMEA è autorizzata a concedere a favore delle imprese agricole, ai sensi dell'articolo 13, comma 2 del D.L. n. 193/2016 (L. n. 225/2016), rimuovendo il limite di 15.000 euro e mantenendo il richiamo ai limiti previsti dai Regolamenti europei sugli aiuti di Stato di importanza minore.

Sono sospesi fino al 30 settembre 2021 i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e a ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° febbraio 2021 al 30 settembre 2021.

Art. 13-bis - Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese e art.13-bis Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in materia di sostegno alla liquidità delle imprese

Viene modificata la lettera a-bis) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, in particolare il comma 1, lettera c), cpv. a-bis), il quale estende da 6 a 10 anni la durata dei finanziamenti coperti da garanzia straordinaria SACE a favore delle imprese colpite dalla pandemia (cd. Garanzia Italia SACE).

La modifica sarà determinata in conformità al "Quadro europeo temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" cd. Temporary Framework, previa notifica e autorizzazione della Commissione UE anche la durata effettiva della garanzia (e non solo le commissioni dovute per il rilascio e l'estensione della garanzia stessa).

Art. 14 - Tassazione capital gain start up innovative

Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c -bis), del TUIR, realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni non sono soggette a imposizione. Al fine di tale esenzione sono agevolati gli investimenti di cui agli articoli 29 e 29 -bis del decreto-legge n. 179 del 2012.

Tali disposizioni si applicano anche alle plusvalenze, di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c -bis), del TUIR, realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni. Al fine dell'esenzione di cui al primo periodo sono agevolati gli investimenti di cui all'articolo 4, commi 9 e 9-ter, del decreto-legge n. 3 del 2015.

Non sono, inoltre, soggette a imposizione le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c -bis), del TUIR, realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di persone (escluse le società semplici) e di capitali, residenti e non residenti, di cui agli articoli 5 e 73, comma 1, lettere a) e d), del medesimo testo unico, qualora e nella misura in cui, entro un anno dal loro conseguimento, siano reinvestite in imprese start up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, o in piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 31 dicembre 2025.

L'efficacia di tali disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

Viene inoltre prevista la proroga dal 30 giugno al 15 novembre 2021 dei termini per il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta dalle persone fisiche per la rivalutazione fiscale di terreni e partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2021, nonché per la redazione della relativa perizia giurata di stima. La facoltà di rivalutare fiscalmente tali beni è stata da ultimo prorogata al 1° gennaio 2021 dalla legge di bilancio 2021.

Art. 15 - Misure per lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese

Al fine di sostenere l'accesso a canali alternativi di finanziamento da parte delle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita un'apposita sezione dedicata alla concessione di garanzie su portafogli di obbligazioni, emesse dalle predette imprese a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di tipo tradizionale, sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio.

Ai fini dell'ammissibilità alla garanzia, l'importo delle obbligazioni emesse da ciascuna impresa deve essere compreso tra euro 2 milioni ed euro 8 milioni.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia, le caratteristiche dei programmi di sviluppo finanziabili, i requisiti dei soggetti proponenti e delle operazioni di cartolarizzazione ammissibili nonché le modalità e i criteri di loro selezione e le modalità di coinvolgimento nell'operazione di eventuali investitori istituzionali o professionali.

Art. 16 - Proroga moratoria per le PMI

La moratoria del rientro dalle esposizioni debitorie delle imprese nei confronti di banche e intermediari finanziari di cui all'art.56 co.2 del D.L. 18/2020 (D.L. Cura Italia) è prorogata al 31.12.2021 limitatamente alla sola quota capitale.

L'intenzione di accedere alla proroga della moratoria doveva essere comunicata all'ente finanziatore entro il 15.6.2021.

Art. 17 – Patrimonio destinato per il sostegno del sistema economico

Con riferimento alle operazioni previste dall'art. 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Decreto in commento prevede che gli interventi del Patrimonio Destinato nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da "Covid-19" sono effettuati entro il 31 dicembre 2021.

Si rammenta che l'art. 27 del D.L. 34/2020 prevede una misura agevolativa per le imprese con fatturato superiore a 50 milioni di euro che si sostanzia nell'istituzione di un patrimonio "destinato" relativo a investimenti a carattere temporaneo, inclusi la concessione di finanziamenti e garanzie, la sottoscrizione di strumenti finanziari e l'assunzione di partecipazioni.

Art. 18 - Recupero dell'iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali

L'art. 18 del D.L. 73/2021 (c.d. Sostegni bis) ha riformato la disciplina delle note di variazione IVA in diminuzione di cui all'art. 26 del D.P.R. 633/72 nel caso in cui, a seguito del mancato pagamento del corrispettivo, il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale.

Pertanto, il nuovo comma 3-bis lett. a) del menzionato art. 26 permette al cedente o prestatore l'emissione della nota di variazione già a partire dal momento in cui il debitore è assoggettato alla procedura concorsuale. È, quindi, individuato in modo puntuale il predetto momento, facendolo coincidere, ad esempio, con la data della sentenza dichiarativa di fallimento ovvero con la data del decreto di ammissione al concordato preventivo.

La lettera b), invece, conferma la precedente disposizione che consente la nota di variazione in diminuzione, a fronte del mancato pagamento del corrispettivo, soltanto in presenza di procedure esecutive individuali "rimaste infruttuose".

L'individuazione del momento di infruttuosità della procedura esecutiva resta definita, a livello normativo, dal comma 12 dell'art. 26 in analisi, come introdotto dal 1° gennaio 2016 (L. 208/2015).

L'art. 18 del D.L. 73/2021 modifica l'impianto normativo per l'emissione delle note di variazione IVA derivanti dalle procedure concorsuali avviate a decorrere dal 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto).

La novità vale per le sole procedure concorsuali avviate a decorrere dal 26 maggio 2021 e, quindi, per le procedure avviate antecedentemente a tale data resta ferma l'interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate rispetto alla previgente versione dell'art. 26 comma 2 del D.P.R. 633/72, tale per cui, ai fini dell'emissione della nota di credito, è richiesto che la procedura concorsuale si sia rivelata "infruttuosa", non potendosi ritenere sufficiente "la mera pendenza della procedura" (risoluzione n. 195/2008).

Coordinando i diversi commi dell'art. 26 appena modificati, il momento di emissione della nota di credito è, quindi, individuato, rispettivamente:

- in ipotesi di fallimento nella data della sentenza dichiarativa del fallimento;
- in ipotesi di concordato preventivo nella data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- in ipotesi di liquidazione coatta amministrativa nella data del provvedimento che ordina la liquidazione;
- in ipotesi di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi nella data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria;
- in ipotesi di accordo di ristrutturazione dei debiti nella data del decreto di omologazione dell'accordo;
- in ipotesi di piano attestato nella data di pubblicazione presso il Registro Imprese del piano.

Anche Assonime ha pubblicato la circolare n.17/2021 che commenta la novità normativa in commento in attesa di chiarimenti ufficiali da parte dell'Amministrazione finanziaria su alcuni aspetti come il coordinamento del nuovo termine iniziale di emissione delle note di variazione in diminuzione, nel caso di procedure concorsuali in capo al cessionario o committente, con il termine ultimo per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA di cui all'art. 19 del D.P.R. 633/72, che è

consentito, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione.

Pur in assenza di una conferma ufficiale sul punto, secondo Assonime, per le procedure avviate dopo il 26 maggio 2021, la variazione in diminuzione IVA può aver luogo, al più tardi, con la dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui la procedura viene avviata. In base alla previgente formulazione dell'art. 26 del D.P.R. 633/72, per le procedure avviate prima del 26 maggio 2021, invece, il recupero dell'IVA è possibile al più tardi con la dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui veniva riscontrata l'infruttuosità. Secondo Assonime, per le procedure cui torna applicabile la nuova disciplina, sarebbe comunque opportuno che – attesa la provvisorietà della perdita e l'eventualità di una variazione in aumento nel caso in cui il corrispettivo venisse pagato ancorché solo in parte – fosse mantenuta la facoltà di rinviare la variazione in diminuzione fino alla conclusione della procedura. In questo modo sarebbe scongiurata l'anticipazione del termine ultimo per l'esercizio del diritto alla detrazione.

Art. 19 – Proroga degli incentivi per la cessione di crediti e ACE innovativa 2021

Trasformazione delle DTA in crediti di imposta – estensione alle cessioni di crediti effettuate nel 2021 (comma 1)

Viene prorogata al 31 dicembre 2021 l'agevolazione di cui all'art. 44-bis del D.L. n. 34/2019, così come sostituito dall'art. 55 del D.L. n. 18 del 2020, che consente di trasformare le attività per imposte anticipate derivanti da perdite fiscali ed eccedenze ACE in credito d'imposta utilizzabile in compensazione in presenza dei requisiti richiesti dalla disciplina.

Le perdite e le eccedenze ACE sono computate, ai fini della trasformazione, in misura non superiore al 20% del valore nominale dei crediti ceduti; i crediti in questione possono essere considerati per un valore nominale massimo di 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Ace innovativa (commi da 2 a 7)

Per incentivare la patrimonializzazione delle imprese, deteriorata a causa delle difficoltà economiche causate dalla crisi pandemica, la norma introduce un rafforzamento dell'ACE per l'anno

d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (ovvero per il 2021 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare).

Le novità riguardano l'ammontare della base di calcolo dell'agevolazione (con un coefficiente maggiorato del 15 per cento per gli incrementi 2021 e le modalità di fruizione dell'agevolazione introducendo la possibilità di utilizzare l'incentivo anticipatamente sotto forma di credito d'imposta, in alternativa all'ordinaria deduzione dal reddito complessivo netto.

La nuova formulazione normativa dispone, infatti, che nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, l'aliquota percentuale è pari al 15 per cento e gli incrementi del capitale proprio per il periodo di imposta indicato rilevano a partire dal primo giorno del periodo d'imposta, senza, quindi, alcun ragguaglio *pro-rata temporis*. L'aliquota percentuale è riconosciuta per variazioni in aumento di ammontare massimo pari a cinque milioni di euro, indipendentemente dall'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.

Resta fermo che, la base ACE residua, ovvero quella formatasi sino al 31.12.2020, nonché quella formatasi nel 2021 per la parte che eccede i 5 milioni di euro, è determinata con le regole ordinarie con applicazione del coefficiente dell'1,3%.

Viene inoltre introdotta un'opzione in qualità di reddito detassato, ossia la possibilità di fruire dell'agevolazione tramite riconoscimento di credito d'imposta da calcolare applicando al rendimento nozionale relativo agli incrementi di capitale proprio effettuati nel periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2020 le aliquote IRES o IRPEF in vigore nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.

Il credito d'imposta potrà essere utilizzato, previa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, dal giorno successivo a quello dell'avvenuto versamento del conferimento in denaro, o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti, o dal giorno successivo alla delibera dell'assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l'utile d'esercizio.

Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione senza limiti di importo oppure può essere chiesto a rimborso. In alternativa, il credito d'imposta può essere ceduto, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Il credito d'imposta non è produttivo di interessi, deve essere indicato in dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui all'art. 109, comma 5, del T.U.I.R (interessi passivi)⁷.

La norma disciplina anche i meccanismi di *recapture* del beneficio fiscale fruito, qualora nei due anni successivi al 2021 il patrimonio netto si riduca per cause diverse dall'emersione di perdite di bilancio, al fine di evitare immissioni temporanee di denaro al solo fine di fruire del beneficio fiscale.

Nel caso di utilizzo dell'agevolazione tramite credito di imposta, qualora la differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio riferita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e quella riferita al periodo d'imposta precedente risulti inferiore agli incrementi sui quali si è usufruito del credito d'imposta, il credito d'imposta è restituito in proporzione a tale minore importo. Qualora nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 (i.e. 2022 per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare) la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quella del periodo precedente, il credito d'imposta è restituito in proporzione a tale minore importo. Qualora nel secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 (i.e. 2023 per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare) la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quella del periodo in corso al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta è restituito in proporzione alla differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio riferita al secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 rispetto a quella riferita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, al netto dell'eventuale credito d'imposta restituito nel periodo d'imposta precedente.

⁷ In attesa di un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sulle modalità, sui termini e sul contenuto della comunicazione da presentare per avvalersi dell'opzione per il credito d'imposta e sulle modalità attuative per la cessione dello stesso.

Ai fini della determinazione della variazione in aumento non si tiene conto del limite del patrimonio netto risultante dal bilancio.

Nel caso di utilizzo del beneficio secondo le regole ordinarie, qualora la variazione in aumento del capitale proprio del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 risulti inferiore rispetto a quella esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, il reddito complessivo ai fini dell'imposta sui redditi è aumentato di un ammontare pari al 15 per cento della differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente e quella esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso. Qualora nel secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quella del periodo in corso al 31 dicembre 2021, il reddito complessivo ai fini dell'imposta sui redditi è aumentato di un ammontare pari al 15 per cento della differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e quella esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso, al netto dell'eventuale aumento del reddito complessivo ai fini dell'imposta sui redditi effettuato nel periodo d'imposta precedente. Ai fini della determinazione della variazione in aumento non si tiene conto del limite del patrimonio netto risultante dal bilancio.

Operazioni di aggregazioni (comma 8)

Vengono semplificati gli adempimenti procedurali che devono essere completati entro il 31 dicembre 2021 affinché l'operazione di aggregazione possa essere ricompresa nell'ambito applicativo della disciplina dettata dai commi da 233 a 243 dell'art. 1, della Legge n. 178 del 2020⁸ in tema di incentivi fiscali alle operazioni di aggregazione aziendale (facoltà di trasformazione in credito di imposta delle DTA derivanti da perdite fiscali ed eccedenze ACE). In particolare, la condizione per cui, per

⁸ Per le operazioni di aggregazione aziendale, quali fusione, scissione o conferimento di azienda, deliberate dall'assemblea dei soci tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, è consentita la trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate (DTA) riferite ai seguenti componenti:

- perdite fiscali maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile alla medesima data;
- importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto determinato ai fini dell'aiuto alla crescita economica (c.d. ACE), maturato fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora dedotto né trasformato in credito d'imposta alla medesima data.

poter fruire dell'agevolazione, le operazioni di fusione, scissione o conferimento d'azienda devono essere deliberate dall'assemblea dei soci tra l'1.1.2021 e il 31.12.2021 viene sostituita con la previsione per cui l'agevolazione opera qualora il progetto sia stato approvato dall'organo amministrativo competente delle società partecipanti, in caso di fusioni e scissioni, o l'operazione sia deliberata dall'organo amministrativo competente della conferente, in caso di conferimenti, tra l'1.1.2021 e il 31.12.2021. Non rileva quindi l'avvenuta delibera da parte dell'assemblea dei soci.

Art. 20 – Modifiche alla disciplina del credito d'imposta per beni strumentali nuovi

Con l'introduzione del comma 1059-bis all'art. 1 della L. 178/2020, che ha introdotto il credito d'imposta per beni strumentali nuovi, è ampliata la possibilità di utilizzare in un'unica soluzione il credito d'imposta riconosciuto. In particolare, per gli investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla L. 232/2016, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta spettante ai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro può essere utilizzato in compensazione in un'unica quota annuale. Si ricorda che tale credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10% del costo. Per gli investimenti in beni immateriali "ordinari" effettuati nel suddetto periodo da soggetti con ricavi/compensi superiori a cinque milioni non trova applicazione la possibilità di utilizzare il credito d'imposta in un'unica soluzione; in tal caso il credito d'imposta è quindi utilizzabile ordinariamente in tre quote annuali.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle modalità di utilizzo del credito di imposta riconosciuto per gli investimenti in beni strumentali:

Tipologia di investimento	Soggetti con ricavi/compensi < a 5 milioni di euro	Soggetti con ricavi/compensi ≥ a 5 milioni di euro
Beni materiali "ordinari" 16 novembre 2020 – 31 dicembre 2021 o termine lungo 30 giugno 2022	Utilizzo in compensazione F24 unica quota annuale	Utilizzo in compensazione F24 unica quota annuale
Beni materiali "ordinari" 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022 o termine lungo 30 giugno 2023	Utilizzo in compensazione F24 tre quote annuali di pari importo	Utilizzo in compensazione F24 tre quote annuali di pari importo
Beni immateriali "ordinari"	Utilizzo in compensazione F24	Utilizzo in compensazione F24

16 novembre 2020 – 31 dicembre 2021 o termine lungo 30 giugno 2022	unica quota annuale	tre quote annuali di pari importo
Beni immateriali "ordinari" 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022 o termine lungo 30 giugno 2023	Utilizzo in compensazione F24 tre quote annuali di pari importo	Utilizzo in compensazione F24 tre quote annuali di pari importo
Beni materiali "4.0" 16 novembre 2020 – 31 dicembre 2021 o termine lungo 30 giugno 2022	Utilizzo in compensazione F24 tre quote annuali di pari importo	Utilizzo in compensazione F24 tre quote annuali di pari importo
Beni materiali "4.0" 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022 o termine lungo 30 giugno 2023	Utilizzo in compensazione F24 tre quote annuali di pari importo	Utilizzo in compensazione F24 tre quote annuali di pari importo
Beni immateriali "4.0" 16 novembre 2020 – 31 dicembre 2021 o termine lungo 30 giugno 2022	Utilizzo in compensazione F24 tre quote annuali di pari importo	Utilizzo in compensazione F24 tre quote annuali di pari importo
Beni immateriali "4.0" 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022 o termine lungo 30 giugno 2023	Utilizzo in compensazione F24 tre quote annuali di pari importo	Utilizzo in compensazione F24 tre quote annuali di pari importo

Art. 22 - Estensione del limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale per l'anno 2021

Per l'anno 2021, è incrementato da 700.000 a 2.000.000 di euro il limite annuo previsto dall'art. 34, comma 1, della L. 388/2020 per l'utilizzo in compensazione "orizzontale" nel modello F24 dei crediti fiscali e contributivi, ovvero per il rimborso in conto fiscale con la procedura "semplificata".

Per l'anno 2020 il suddetto limite era stato incrementato da 700.000 a 1.000.000 di euro.

Art. 32 - Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione

Viene riconosciuto un nuovo credito di imposta in misura **pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021** per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.

Tale credito di imposta può essere riconosciuto fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021 ai seguenti soggetti:

- soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni;
- enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di bed and breakfast.

In particolare, rientrano tra le spese agevolabili mediante credito di imposta le spese per:

- a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate;
- c) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- d) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- e) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- f) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito di imposta riconosciuto può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997. Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della L. 244/2007 (limite annuale di 250.000 euro per la compensazione dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della

dichiarazione dei redditi), e di cui all'articolo 34 della L. 388/2000 (limite annuo di 700.000, innalzato per il 2021 a 2.000.000 per le compensazioni tramite modello F24). Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate n.191910/2021 del 15 luglio 2021 sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta. La Comunicazione da presentare con modalità **telematica può essere inviata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021.**

A questo link <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-15-luglio-2021> sono disponibili modello e istruzioni per la comunicazione delle spese.

Art. 78 - Entrata in vigore

Il Decreto "Sostegni-bis" entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana avvenuta il 25 maggio 2021.

* * *

Restiamo a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento o approfondimento che si renda necessario e, con l'occasione, porgiamo distinti saluti.

La presente newsletter non è finalizzata a fornire una descrizione analitica ed esaustiva di tutte le novità introdotte dalla normativa e dai provvedimenti applicabili ma intende unicamente fornire spunti di riflessione a favore delle imprese e dei professionisti delle novità ritenute maggiormente significative e/o di più comune applicabilità. La newsletter viene quindi fatta circolare esclusivamente a fini informativi generali e non ha alcuna pretesa di esaustività o di analiticità. Essa non può essere ritenuta in alcun caso come parere o come base per assumere decisioni relative, anche in via indiretta, ai temi qui oggetto di analisi. TCL Advisors e Eurodata Systems 1988 S.r.l. non assumono quindi alcuna responsabilità derivante dall'uso delle informazioni contenute nella presente newsletter. Quanto indicato nella presente newsletter costituisce una mera base informativa, che necessita di adeguati approfondimenti. Non si assume alcun obbligo di aggiornamento di quanto indicato nella presente newsletter, il cui testo non potrà in alcun caso essere riprodotto, né in tutto né in parte, se non citando la fonte.